

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) COCCIOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MIOLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) MAFFEO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ALBERTO MARIA BENEDETTI

Seduta del 10/03/2026

FATTO

Parte ricorrente rappresenta di aver sottoscritto 2 buoni fruttiferi il 12.12.1998, entrambi dal valore nominale di £ 1.000.000; afferma che in sede di sottoscrizione tali titoli gli furono presentati come aventi scadenza ventennale e che nel corso del rapporto alcuna comunicazione in merito ad eventuale prossima scadenza o prescrizione gli è mai pervenuta.

Insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario a seguito del reclamo, ed evidenziando l'assenza sui titoli di qualsivoglia indicazione relativa a durata e scadenza, si rivolge all'Arbitro domandando il rimborso dei buoni o, in subordine, il risarcimento del danno subito che quantifica in € 3.000,00.

L'intermediario, regolarmente costituitosi, eccepisce l'incompetenza temporale e per materia di questo Arbitro e, nel merito, eccepisce l'intervenuta prescrizione dei buoni; chiede, pertanto, il rigetto del ricorso.

DIRITTO

In via preliminare devono essere esaminate le eccezioni di incompetenza sollevate dall'intermediario, muovendo da quella *ratione temporis*: il ricorso sarebbe irricevibile perché estraneo alla competenza temporale dell'Arbitro, avendo per oggetto buoni fruttiferi emessi prima del 2009.

Il Collegio di Coordinamento (n. 4656/2022) ha recentemente riaffermato che per la domanda di

accertamento dell'esigibilità del diritto di credito non rileva, ai fini della competenza temporale, la data di emissione o di scadenza dei titoli, ma la data in cui il rimborso è stato rifiutato dall'intermediario.

Nel caso di specie il rimborso è stato negato a seguito del reclamo inviato in data 24/07/2025, di talché la competenza temporale di questo Arbitro non può essere negata.

Anche l'eccezione di incompetenza per materia è infondata: l'orientamento consolidato dei Collegi territoriali è conforme all'indicazione del Collegio di Coordinamento (n. 5674/2013) per il quale la disciplina di cui alle Disposizioni della Banca d'Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari (29.07.09) trova applicazione, «oltre che ai depositi, anche ai buoni fruttiferi e ai certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario (cfr. art. 1, comma 1-ter, TUF)». In questo senso si sono espressi, oltre a questo Collegio (nn. 1868/2012 e 2454/2012), anche ABF Roma (nn. 2294/2021 e 1846/2011), e ABF Milano (nn. 719/2011 e 315/2011). Venendo al merito, i buoni fruttiferi della serie "CA" sono stati istituiti con DM 07.12.1998, che, all'art.7 comma 2, disponeva che tali titoli *"hanno la durata di cinque o dieci anni e, alla scadenza, verrà riconosciuto unitamente al capitale un interesse lordo pari rispettivamente al 20 per cento o al 50 per cento del capitale sottoscritto."* Va fatta altresì applicazione dell'art. 8 DM 19.12.2000 che ha esteso a dieci anni l'originario termine di prescrizione quinquennale, prevedendo che *"i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi"*.

Nel caso in questione i titoli, entrambi emessi il 12.12.1998, sono scaduti il 12.12.2008 e la prescrizione è decorsa a partire dal 13.12.2018; il primo atto utile ai fini dell'interruzione del nuovo termine di prescrizione è identificabile, agli atti, con il reclamo datato 24/07/2025 dopo, quindi, il decorso del termine di prescrizione come sopra ricostruito.

Quanto alla contestazione concernente la mancata consegna del Foglio informativo va evidenziato che detto obbligo è stato istituito successivamente all'emissione dei buoni oggetto di contestazione e, dunque, non può essere preso in considerazione nel caso di specie.

Il Collegio di coordinamento ha avuto modo di chiarire più volte che *"la mancata consegna al sottoscrittore al momento dell'acquisto dei buoni del Foglio Informativo non impedisce all'intermediario di eccepire, allorché ne venga richiesto il pagamento, l'intervenuta prescrizione"* (Coll. coordinamento, decisione n.17814/19); principio di diritto confermato anche nella recente decisione dello stesso Collegio n.11113/25 secondo cui la mancata consegna del foglio quindi non rientra tra i fatti impeditivi previsti dall'art. 2935 c.c.

In merito alla richiesta risarcitoria avanzata in subordine, nella citata decisione n.11113/25, il Collegio di coordinamento ha invece dato rilevanza, ai fini risarcitori, alla omissione degli obblighi informativi eventualmente compiuta dall'intermediario nel corso del rapporto; tale rilevanza individuata dal Collegio però, trova fondamento nella espressa previsione di tali obblighi informativi contenuta in decreti (DM 19.12.2000 e DM 06.10.2004) emessi dopo l'emissione dei titoli oggetto di ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE